ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/89/CE RELATIVA ALLE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 14

Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza della peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto

Nel caso in cui si sospetta la presenza della malattia in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o per escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure definite nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE. Se viene individuato un caso di malattia in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorita' competente dispone:

a) l'immediato abbattimento, sotto il controllo del veterinario ufficiale, di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;

b) la distruzione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati;

c) l'effettuazione, sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformita' dell'articolo 12, delle operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi;

d) l'effettuazione di un'indagine epidemiologica applicando per analogia l'articolo 8;

e) di sottoporre l'isolato del virus della malattia alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;

f) l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, sono applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;

g) la non reintroduzione nell'azienda di animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 12.

Versione in vigore dal 14 marzo 2004, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-55-2004/art-14-misure-in-caso-di-sospetto-o-di-conferma-della-presenza-della-peste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it